

Esaminato in aula e approvato il 5 agosto 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2631):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari) in sede referente il 10 settembre 2020, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio) e X (attività produttive).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 novembre 2020 e il 10 marzo 2021.

Esaminato in aula il 12 aprile 2021 e approvato definitivamente il 14 aprile 2021.

21G00073

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da Covid-19 nella Repubblica dell'India.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, comma 1;

Considerato il rapido incremento dei contagi da Covid-19 nel territorio della Repubblica dell'India che ha determinato la crisi del sistema sanitario locale e la conseguente mancanza di posti letto di terapia intensiva, la carenza di medicinali, di ossigeno medicale e di equipaggiamenti;

Considerato che il predetto contesto ha causato l'insorgenza di maggiori rischi per la pubblica e privata incolumità connessi al contagio da Covid-19;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;

Vista la comunicazione del 23 aprile 2021 del Governo della Repubblica dell'India al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea con la quale si chiede assistenza per far fronte gli eventi calamitosi in argomento;

Considerato che con nota del 26 aprile 2021 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha informato il Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 27 aprile 2021 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che l'offerta di assistenza da parte del Governo italiano è stata accettata dal Sistema *common emergency communication and information system* (CECIS) in data 28 aprile 2021;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da Covid-19 nella Repubblica dell'India.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A02947

